

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta dell'11 marzo 2004.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Emerenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Ghiglia, Giordano, Giancarlo Giorggetti, Giovanardi, La Malfa, Lion, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Miccichè, Molgora, Nicotra, Parolo, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Sandri, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Sospiri, Stradella, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Emerenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Di Luca, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Ghiglia, Giordano, Giancarlo Giorggetti, Giovanardi, La Malfa, Lion, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Miccichè, Molgora, Parolo, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Sandri, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Sospiri, Stradella, Stucchi, Tanzilli,

Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 10 marzo 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MOLINARI: « Istituzione del Giorno della memoria e del Museo della memoria in ricordo delle vittime della sciagura ferroviaria di Balvano del 1° marzo 1944 » (4798);

TUCCI: « Delega al Governo per la disciplina del rapporto di impiego del personale dirigente delle amministrazioni statali » (4799);

PECORARO SCANIO: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza dei militari italiani in Iraq e sulle cause che hanno portato al conflitto » (4800);

NUVOLI: « Disposizioni in materia di iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati » (4801);

ANNUNZIATA: « Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, in materia di limiti di capacità dei recipienti utilizzati per il condizionamento delle acque minerali naturali » (4802);

CAMPA: « Modifica all'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di estensione delle agevolazioni previste in favore delle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo a tutte le vittime del dovere » (4803);

CIRIELLI ed altri: « Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio » (4804).

Saranno stampate e distribuite.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

La proposta di legge n. 4778, d'iniziativa dei deputati FANFANI ed altri, ha assunto il seguente titolo: « Disposizioni in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati ».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

BURANI PROCACCINI ed altri: « Disposizioni per la tutela dei minori nelle pubbliche manifestazioni » (4647) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), VII e XII;*

RIZZO: « Modifica all'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di riduzione del limite di popolazione necessario per la costituzione di nuovi comuni » (4769) *Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

FANFANI ed altri: « Disposizioni in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati » (4778) *Parere delle Commissioni II, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

GUIDO ROSSI: « Disposizioni in materia di ineleggibilità dei magistrati e di incompatibilità degli avvocati » (4779) *Parere della II Commissione.*

V Commissione (Bilancio):

BRIGUGLIO: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle connessioni tra introduzione dell'euro e rincaro dei prezzi » (4791) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e X.*

VII Commissione (Cultura):

MILANESE: « Norme per la tutela dei beni culturali delle città capoluogo di provincia già capitali di Stato e dei centri d'arte del Mezzogiorno d'Italia » (4717) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VIII Commissione (Ambiente):

VENDOLA e RUSSO SPENA: « Legge quadro in materia di governo del territorio » (4707) *Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VII, X, XII, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XII Commissione (Affari sociali):

LUCCHESI: « Disposizioni in materia di tutela della salute mentale e interventi per la difesa dei diritti dei cittadini con disturbi mentali » (4701) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XIII Commissione (Agricoltura):

PREDA ed altri: « Disposizioni per favorire la produzione di proteine vegetali » (4740) *Parere delle Commissioni I, V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

POLLEDRI e DIDONÈ: « Disciplina dell'esercizio dell'attività di impresa agrome-

canica » (4743) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro delle attività produttive, con lettera in data 8 marzo 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, la richiesta di parere parlamentare sul programma di utilizzo per l'anno 2004 dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 3, concernente studi e ricerche per la politica industriale (347).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione permanente (Attività produttive), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 31 marzo 2004.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 26 febbraio 2004, a pagina 3, seconda colonna, sedicesima riga, la proposta di legge n. 4743 è presentata dai deputati Polledri e Didonè, e non dai deputati Polledri ed altri, come stampato.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 27 GENNAIO 2004, N. 16, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI CONCERNENTI I SETTORI DELL'AGRICOLTURA E DELLA PESCA (4644)

(A.C. 4644 - Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, per cui le autorizzazioni di spesa indicate recano le necessarie disponibilità;

NULLA OSTA

sul subemendamento Vascon 0.Dis.1.50.1 e sull'emendamento Dis.1.50 del Governo (*nuova formulazione*);

PARERE CONTRARIO

sul subemendamento Guido Giuseppe Rossi 0.Dis.1.50.2.

Conseguentemente, si intende revocato il parere espresso in data 2 marzo 2004 limitatamente alla parte relativa alla condizione che, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, richiedeva la soppressione della lettera b) del comma 4 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, a condizione che sia approvato l'emendamento Dis.1.50 del Governo nella nuova formulazione.

(A.C. 4644 - Sezione 2)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, dopo le parole: « del Corpo di polizia penitenziaria » sono aggiunte le seguenti: « , nonché del Corpo forestale dello Stato, con esclusivo riferimento al Ministro ed ai Sottosegretari di Stato ».

3. In relazione alle esigenze relative alle attività di controllo del territorio rurale e montano e per il rafforzamento della sorveglianza degli obiettivi sensibili, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad assumere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, mediante l'espletamento di concorsi pubblici da bandire nell'anno 2004, il seguente personale: 50 allievi agenti, 50 allievi vice ispettori e 119 commissari forestali. Le vacanze organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo forestale dello Stato di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo

12 maggio 1995, n. 201, possono essere utilizzate per le assunzioni delle predette unità di allievi agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti di cui alla medesima tabella A. Le conseguenti posizioni in soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto del passaggio per qualsiasi causa del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti e degli ispettori. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2004, 10,5 milioni di euro per l'anno 2005 e 22 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. All'articolo 4 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: « con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato », sono inserite le seguenti: « , previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, »;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del Corpo forestale dello Stato può chiedere di transitare, a domanda e ove consentito dalle singole normative regionali, nei ruoli dei servizi tecnici forestali della regione ove presta servizio. Al mantenimento delle dotazioni organiche complessive del Corpo forestale dello Stato di cui alle tabelle A e B allegate al decreto

legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e alle tabelle A, B e C allegate al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e al fine di assicurare l'invarianza di spesa a carico del bilancio dello Stato, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227 e n. 228, nella misura pari alla spesa annua occorrente per le unità di personale che esercitano la facoltà prevista dal presente comma e comunque nei limiti della spesa massima di 10 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Disposizioni previdenziali in agricoltura).

1. Il comma 7 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dal seguente:

« 7. A decorrere dal 30 aprile 2004, la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modificazioni, deve essere presentata su apposito modello predisposto dall'INPS. Nel caso in cui a seguito della stima tecnica di cui all'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 375 del 1993, sia ravvisata l'impossibilità che la prestazione di lavoro è stata effettuata in tutto o in parte, l'INPS emette pronuncia di disconoscimento di detta prestazione ai fini della tutela previdenziale ».

ART. 2.

(Disposizioni in materia di quote latte).

1. A favore dei singoli produttori, ai quali deve essere restituito, in applicazione dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, il prelievo supplementare versato per i periodi dal 1995-1996 al 2002-2003 e successivamente riconosciuto come non dovuto, l'AGEA è autorizzata a procedere alla restituzione dei relativi importi, salvo che gli stessi siano stati recuperati dai produttori in sede di eventuali conguagli. All'uopo è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2004.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Il comma 36 dell'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è sostituito dai seguenti:

« 36. I produttori interessati aderiscono al versamento rateale di cui al comma 34 presentando istanza alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza, nella quale dichiarano di accettare espressamente le imputazioni del prelievo supplementare complessivamente dovuto. L'istanza vale come rinuncia ai ricorsi ovvero agli atti del giudizio eventualmente proposti a tale riguardo, previa indicazione del numero del ruolo e dell'organo giurisdizionale adito.

36-bis. I giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2004 innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ovvero ordinari, aventi ad oggetto gli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e 2001-2002, sono estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti a se-

guito dell'accoglimento dell'istanza di rateizzazione da parte della regione o provincia autonoma di appartenenza, da comunicare a cura delle medesime al competente organo giurisdizionale ».

ART. 3.

(Misura di accompagnamento sociale nel settore della pesca).

1. L'importo di cui all'articolo 52, comma 81, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, da destinare ad una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, è aumentato, per l'anno 2004, di 5 milioni di euro.

2. È istituita, per gli anni 2005 e 2006, una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, disposta dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41; a tale scopo, è stanziato l'importo di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono definite le modalità di partecipazione del Ministero delle politiche agricole e forestali agli oneri di funzionamento relativi ai sistemi di localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca nazionali, in applicazione del regolamento (CE) n. 2371/02, per l'anno 2004, per un importo di 1,5 milioni di euro.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2004 e 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267.

ART. 4.

(Credito agrario e contributi previdenziali).

1. Agli imprenditori agricoli che abbiano conferito prodotti agricoli alle im-

prese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, nei sei mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria, possono essere concessi finanziamenti di credito agrario, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il reintegro del capitale circolante.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di 60 mesi, sono garantiti dai crediti vantati dai produttori nei confronti delle imprese ammesse alla procedura di cui al comma 1 e godono della garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nei limiti dell'85 per cento del loro importo.

3. Alla riscossione dei contributi previdenziali dovuti dagli imprenditori agricoli di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. A tale fine è autorizzata, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, la spesa di 1,05 milioni di euro annui. All'onere derivante dal presente comma, pari a 1,05 milioni di euro per gli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 5.

(Misure creditizie per le imprese di autotrasporto).

1. Alle imprese di autotrasporto che vantano crediti nei confronti delle imprese

ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, nei sei mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria, possono essere concessi finanziamenti per il reintegro del capitale circolante.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di sessanta mesi, sono concessi e garantiti nei limiti dei crediti vantati dalle imprese di autotrasporto nei confronti delle imprese ammesse alla procedura di cui al comma 1 e godono della garanzia sussidiaria del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti dell'85 per cento del loro importo.

ART. 6.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 4644 – Sezione 3)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, capoverso 7, secondo periodo, le parole: « è stata effettuata » sono sostituite dalle seguenti: « sia stata effettuata ».

All'articolo 2, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Per favorire un più elevato livello di efficienza ed efficacia, su tutto il territorio nazionale, nello svolgimento delle azioni di contrasto alle frodi nel

settore agroalimentare, ivi comprese le funzioni di controllo svolte ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, la dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2002, n. 278, è incrementata di 239 unità, di cui 4 dirigenti di seconda fascia, 65 appartenenti alla posizione economica C2, 140 alla posizione economica B3, 10 alla posizione economica B2, 10 alla posizione economica B1 e 10 alla posizione economica A1.

2-ter. Per la copertura dei posti derivanti dall'incremento di organico di cui al comma 2-bis, l'Ispettorato centrale repressione frodi è autorizzato ad assumere, nel triennio 2004-2006, in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e al divieto di cui all'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, 239 unità di personale, avvalendosi anche delle graduatorie ancora vigenti dei concorsi espletati. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e del comma 2-bis sono determinati nel limite della misura massima complessiva di 1.000.000 di euro per l'anno 2004, di 4.500.000 euro per l'anno 2005, di 7.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2006. Per la relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali ».

All'articolo 3:

al comma 3, le parole: « regolamento (CE) n. 2371/02 » *sono sostituite dalle seguenti:* « regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002 ».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. (*Interventi per la pesca nella regione Molise*). 1. Al fine di garantire la piena realizzazione delle misure previste dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, e digarantire il conseguimento degli obiettivi di coesione sociale ed economica stabiliti dall'Unione europea, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, finalizzata alla liquidazione delle istanze di finanziamento presentate al Ministero delle politiche agricole e forestali relative alle misure di arresto definitivo, rinnovo e ammodernamento delle unità di pesca iscritte negli uffici marittimi ricadenti nella regione Molise.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343 ».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: « del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, » *sono inserite le seguenti:* « convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, o ad imprese da queste controllate o partecipate » *e, dopo le parole:* « dell'articolo 43 del » *sono inserite le seguenti:* « testo unico di cui al »;

al comma 2, dopo le parole: « all'articolo 45 del » *sono inserite le seguenti:* « testo unico di cui al »;

dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli imprenditori agricoli che hanno ceduto ad imprese di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, i crediti relativi alla consegna di prodotti agricoli alle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria, nonché agli imprenditori agricoli che hanno consegnato

prodotti agricoli ad imprese fornitrici delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria.

2-ter. Le banche che concedono i finanziamenti di cui al comma 1 possono avanzare, in via anticipata, istanza di rimborso al Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il manifestarsi del primo inadempimento da parte dell'imprenditore agricolo finanziato.

2-quater. Il Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, può concedere, su richiesta della banca, in via anticipata il 50 per cento della perdita, quantificata alla data del primo inadempimento da parte dell'imprenditore agricolo finanziato, fatto salvo il conguaglio che ha luogo, sempre su richiesta della banca, dopo il recupero della garanzia primaria di cui al comma 2. I pagamenti effettuati dal Fondo in via anticipata a tale titolo non riducono nell'ammontare i relativi crediti costituiti in garanzia ai sensi del comma 2 »;

al comma 3, primo periodo, le parole: « di cui al comma 1, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 1 e 2-bis, nonché dalle imprese di autotrasporto di cui all'articolo 5, comma 1, »; al secondo periodo, le parole: « 1,05 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 1,327 milioni »; al terzo periodo, le parole: « 1,05 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 1,327 milioni » e al medesimo periodo le parole: « l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali » sono sostituite dalle seguenti: « , quanto a 1,05 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e quanto a 0,277 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze »;

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2004 la riscossione dei contributi previdenziali dovuti dagli imprenditori agricoli di cui al comma 1 è sospesa per dodici mesi.

3-ter. Nei confronti degli imprenditori agricoli di cui al comma 1 sono sospesi per sei mesi, a decorrere dal 15 marzo 2004, i termini relativi ai versamenti dell'imposta sul valore aggiunto sui corrispettivi non riscossi nei tre mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria ».

All'articolo 5:

al comma 1, dopo le parole: « decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, » sono inserite le seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, »;

al comma 2, le parole: « del fondo di garanzia » sono sostituite dalle seguenti: « dei fondi di garanzia » e le parole: « lettera a) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere a) e b) ».

(A.C. 4644 – Sezione 4)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 2.

(Disposizioni in materia di quote latte).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2002-2003 con le seguenti: 2003-2004.

2. 65. Vascon.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: è autorizzata a procedere fino alla fine del periodo con le seguenti: procede, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o, qualora successivo, dalla data di riconoscimento del versamento non dovuto, alla restituzione dei relativi importi, salvo che

gli stessi siano stati recuperati dai produttori in sede di eventuali conguagli; decorso tale termine sulle residue somme dovute si applica il tasso di interesse in misura legale.

- 2. 1.** Rava, Marcora, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Sandi, Franci, Olivieri, Banti, Ruggieri.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole dei relativi importi aggiungere le seguenti: comprensivi degli interessi legali maturati.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire le parole: 6 milioni con le seguenti: 7 milioni;

al comma 2, sostituire le parole: 6 milioni con le seguenti: 7 milioni.

- 2. 3.** Vascon.

(Approvato)

Al comma 2-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

- 2. 101.** La Commissione.

(Approvato)

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. Dopo il comma 34 dell'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è aggiunto il seguente:

« 34-bis. È sospeso il pagamento delle rate semestrali previste dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e seguenti, la cui scadenza ricada nel periodo 16 febbraio-31 marzo 2004 e per il cui importo

sia stata avanzata richiesta di rateizzazione ai sensi del presente decreto-legge. In caso il produttore ottenga il riconoscimento della facoltà di cui al comma 34, l'importo delle rate di cui al periodo precedente, così come la quota capitale residua, entrambe al netto dagli interessi, confluisce nella nuova rateizzazione. In caso il produttore non ottenga il riconoscimento della facoltà di cui al comma 34, entro il 15 aprile 2004 deve procedere al versamento dell'importo sospeso unitamente agli interessi legali maturati. Restano ferme le altre disposizioni previste dalla legge n. 118 del 1999. »

- 2. 2.** *(Nuova formulazione)* Preda, Rava, Marcora, Rossiello, Sedioli, Franci, Borrelli, Banti, Ruggieri.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater – 1. All'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo il comma 34 è aggiunto il seguente:

« 34-bis. In caso di documentate cause di forza maggiore o di eventi eccezionali, i produttori danneggiati hanno facoltà di richiedere, senza onere alcuno, la sospensione dei versamenti per un periodo di dodici mesi. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina le modalità di attuazione del presente comma. Sono, in ogni caso, riconosciuti come causa di forza maggiore, o come circostanze eccezionali: il decesso o l'incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore; le calamità naturali; la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali; le epizootie che colpiscono il patrimonio zootecnico dell'agricoltore ».

- 2. 76.** Vascon.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. I termini di cui ai commi 3, 5, 8 e 10 dell'articolo uno del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 30 luglio 2003, recante disposizioni per il versamento del prelievo supplementare dovuto e non versato per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002, di cui all'articolo 10, comma 34, decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, già differiti con decreto dello stesso Ministro del 13 novembre 2003, sono ulteriormente differiti, rispettivamente, al 20 agosto 2004, al 30 settembre 2004, al 15 novembre 2004 ed al 15 dicembre 2004.

2. 4. Vascon.

ART. 3-bis.

(Interventi per la pesca nella regione Molise).

Sopprimerlo.

***3-bis. 2.** Vascon.

(Approvato)

Sopprimerlo.

***3-bis. 4.** (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3-bis. — 1. In applicazione del punto 2, parte seconda, titolo III, del decreto ministeriale 25 maggio 2000 per l'adozione del VI piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 27 luglio 2000, come misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, è stanziato un importo di 5 milioni di euro in favore della flotta peschereccia della regione Molise per la demolizione ed eventuale ricostruzione delle navi da pesca e per l'am-

modernamento della stessa flotta, al fine di inserire detta regione nel bando in corso di emanazione da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, nei limiti consentiti dai regolamenti della Commissione europea in materia di pesca produttiva.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante il parziale utilizzo del fondo di riserva disponibile per la riprogrammazione del P.O.N. Pesca, in modo da non contrastare con il profilo finanziario dell'accordo di Berlino relativo alle risorse destinate alle regioni in « *phasing out* ».

3-bis. 1. Di Giandomenico.

Al comma 1, sostituire la parola: garantire con le seguente: assicurare.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Entro sessanta giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole e forestali stabilisce, d'intesa con la regione Molise, le modalità di attuazione della presente misura.

3-bis. 3. Scaltritti.

ART. 4.

(Credito agrario e contributi previdenziali).

Al comma 2, sostituire la parola: sussidiaria con le seguenti: diretta e della controgaranzia, escutibili a prima richiesta, a titolo gratuito,

4. 22. Rava, Rossiello, Motta, Alfonso Gianni.

Al comma 2, dopo le parole: garanzia sussidiaria aggiungere le seguenti: , a titolo gratuito,

4. 21. Bersani, Gambini, Rava, Marcora, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Banti, Ruggieri, Alfonso Gianni.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I relativi oneri sono posti a carico del bilancio dello Stato. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni di cui all'articolo 13 ed all'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001 n. 383, che sono, conseguentemente abrogati.

- 4. 25.** Bersani, Rava, Gambini, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Marcora, Raffaldini, Banti, Ruggieri, Alfonso Gianni.

Al comma 2, aggiungere, infine, i seguenti periodi: Gli oneri relativi agli interessi sono posti a carico del bilancio dello Stato. All'onere di cui al presente comma, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

- 4. 24.** Bersani, Rava, Gambini, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Marcora, Raffaldini, Banti, Ruggieri, Alfonso Gianni.

Al comma 2, aggiungere, infine, i seguenti periodi: Sui predetti finanziamenti è concesso il concorso nel pagamento degli interessi nella misura massima del tasso legale. All'onere di cui al presente comma, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,

nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

- 4. 23.** Bersani, Rava, Gambini, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Marcora, Raffaldini, Banti, Ruggieri, Alfonso Gianni.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medesimo Fondo eroga altresì garanzie dirette e controgaranzie, escutibili a prima richiesta, a titolo gratuito, nei limiti dell'85 per cento del loro importo, su finanziamenti concessi alle imprese di cui ai commi 1 e 2-bis, per il rimborso dei crediti ceduti alle imprese di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, con garanzia di solvenza del debitore.

- 4. 28.** Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Franci, Borrelli, Marcora, Motta, Raffaldini, Alfonso Gianni.

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: Il medesimo Fondo concede contributi in conto interessi, fino a concorrenza dell'intero importo, sui finanziamenti destinati al reintegro del capitale circolante delle imprese di cui al comma 1.

- 4. 26.** Bersani, Gambini, Rava, Marcora, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Banti, Ruggieri, Alfonso Gianni.

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: Il medesimo Fondo eroga altresì garanzie dirette e controgaranzie,

escutibili a prima richiesta, a titolo gratuito, nei limiti dell'85 per cento del loro importo, su finanziamenti concessi alle imprese di cui al comma 1, per il rimborso dei crediti fattorizzati *pro solvendo*.

- 4. 27.** Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Franci, Borrelli, Motta.

Al comma 2-bis, dopo le parole: 21 febbraio 1991, n. 52, *aggiungere le seguenti:* con garanzia di solvenza del debitore,

- 4. 102.** La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2-quater, primo periodo, dopo le parole: della perdita *aggiungere le seguenti:* subita dalla banca erogante.

- 4. 29.** Rava, Rossiello, Gambini, Raffaldini, Preda, Sedioli, Franci, Borrelli, Motta.

(Approvato)

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: A partire dal 1° gennaio 2004 è sospesa per dodici mesi la riscossione dei contributi previdenziali dovuti dagli imprenditori agricoli di cui ai commi 1 e 2-bis, nonché dalle imprese di auto-transporto di cui all'articolo 5, comma 1.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3-bis.

- 4. 30.** Rava, Rossiello, Preda, Raffaldini, Marcora, Sedioli, Motta, Gambini, Alfonso Gianni.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: articolo 5, comma 1 *aggiungere le seguenti:* , iscritte e non all'albo delle imprese artigiane, nonché a loro cooperative o consorzi.

- 4. 11.** Raffaldini, Motta.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: articolo 5, comma 1 *aggiungere le seguenti:* , nonché a loro cooperative o consorzi.

- 4. 35.** Raffaldini, Rava, Marcora, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Motta.

Sopprimere i commi 3-bis e 3-ter.

- 4. 101.** (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

Al comma 3-ter, sostituire le parole: al comma 1 *con le seguenti:* ai commi 1 e 2-bis.

- 4. 34.** Rava, Rossiello, Preda, Raffaldini, Motta, Sedioli, Franci, Borrelli.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

3-quater. I pagamenti eseguiti agli imprenditori di cui ai commi 1 e 2-bis, fornitori delle imprese in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, relativi ai crediti sorti durante la continuazione dell'esercizio dell'impresa, si intendono definitivi e non soggetti a revocatoria o altra domanda giudiziale da parte dei creditori e della procedura, anche in caso di fallimento successivo.

- 4. 33.** (*Testo modificato nel corso della seduta*) Rava, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Borrelli, Marcora, Motta, Raffaldini, Alfonso Gianni.

(Approvato)

Aggiungere, infine, il seguente comma:

3-quater. I pagamenti eseguiti ai produttori agricoli, alle cooperative agricole ed ai loro consorzi, relativi ai crediti sorti durante la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio,

si intendono definitivi e non sono soggetti a revocatoria o altra domanda giudiziale da parte dei creditori e della procedura anche nel caso di fallimento successivo.

- 4. 18.** Marcora, Banti, Ruggieri, Castagnetti, Monaco, Potenza, Alfonso Gianni.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

3-quater. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi sono riconosciute anche agli imprenditori agricoli che hanno conferito prodotti agricoli alle società controllate o partecipate dalle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39, in caso di loro sopravvenuto stato di insolvenza.

- 4. 15.** Rava, Marcora, Borrelli, Preda, Sedioli, Franci, Motta.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli imprenditori agricoli che hanno conferito prodotti agricoli alle società controllate o partecipate dalle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39, in caso di loro sopravvenuto stato di insolvenza.

- 4. 31.** Rava, Marcora, Borrelli, Preda, Sedioli, Franci, Ruggieri, Banti, Motta, Raffaldini.

ART. 5.

(Misure creditizie per le imprese di autotrasporto).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. *(Misure creditizie per le piccole e medie imprese).* — 1. Le piccole e medie imprese, ivi comprese quelle di autotras-

sporto e agricole, che vantino crediti nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nei dodici mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria, godono della garanzia diretta e della controgaranzia, escutibili a prima richiesta, del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. L'intervento del Fondo di garanzia di cui al comma 1 è relativo a finanziamenti che hanno una durata minima di diciotto mesi e una durata massima di sessanta mesi e che sono concessi nei limiti dei crediti vantati dalle imprese di cui al comma 1. La garanzia del Fondo è rilasciata nei limiti dell'80 per cento dell'importo del finanziamento e nel rispetto delle vigenti disposizioni operative.

3. All'articolo 13, comma 25, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: « conferito in » sono sostituite dalle seguenti: « gestito da ».

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le variazioni necessarie al fine di stanziare apposite risorse a copertura degli oneri derivanti dagli interventi del Fondo di cui ai commi 1, 2 e 3.

- 5. 22.** Marcora, Rava, Ruggieri, Banti, Castagnetti, Monaco, Motta, Alfonso Gianni.

Al comma 1, dopo le parole: imprese di autotrasporto aggiungere le seguenti: , alle piccole imprese, come definite ai sensi della raccomandazione della Commissione europea del 3 aprile 1996,

- 5. 100.** Governo.

(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: imprese di autotrasporto aggiungere le seguenti: